

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	3
ART. 1 (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA)	3
ART. 2 (MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA).....	8
ART. 3 (FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI).....	8
ART. 4 (PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE).....	10
ART. 5 (ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19).....	14
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	18
ART. 6 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE RELATIVE A MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE).....	18
ART. 7 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE).....	19
ART. 8 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE, INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER I DIPENDENTI EX ILVA).....	25
ART. 9 (INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA - LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPORT).....	26
ART. 10 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA).....	32
ART. 11 (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA).....	33
ART. 12 (INCREMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI).....	36
ART. 13 (INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE).....	36
ART. 14 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI) – IN VERIFICA DAGL.....	37
ART. 15 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO - NASpi).....	38
ART. 16 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE).....	39
ART. 17 (PROROGA NAVIGATOR ANPAL SERVIZI SPA).....	39
TITOLO III MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.....	40
ART. 18 (VACCINI E FARMACI: ACQUISTO - SOMMINISTRAZIONE MEDICI DI BASE, SPECIALIZZANDI E FARMACISTI – REMUNERAZIONE FARMACIE E PRODUZIONE).....	40
ART. 19 (COVID HOSPITAL).....	46
ART. 20 (PROROGA DELLE FERME DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI MILITARI E DEGLI INCARICHI DEI FUNZIONARI TECNICI PER LA BIOLOGIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA) – [DIFESA] – IN DEFINIZIONE COPERTURA RGS.....	48
TITOLO IV ENTI TERRITORIALI	51
ART. 21 (INTERVENTI PER ASSICURARE LE FUNZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI).....	51
ART. 22 (RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME NELL'ESERCIZIO 2020).....	52
ART. 23 (IMPOSTA DI SOGGIORNO).....	53
ART. 24 (REVISIONE RIPARTO CONTRIBUTO ART. 32-QUATER DL 137/2020).....	53
ART. 25 (REGIME-QUADRO PER L'ADOZIONE DI MISURE DI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID-19) [DPE].....	54
ART. 26 (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) - [MIMS].....	57
ART. 27 (ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA).....	58
TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI	62
ART. 28 (MISURE PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ DIDATTICA NELL'EMERGENZA COVID-19) – [ISTRUZIONE] – VERIFICA IN CORSO RGS.....	62
ART. 29 (MISURE PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E DELLA SOCIALITÀ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI) – [ISTRUZIONE].....	65
ART. 30 (COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE PER LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO) [SUD].....	67
ART. 31 (MISURE A SOSTEGNO DELLE UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E DEGLI ENTI DI RICERCA) [MUR].....	67
ART. 32 (CORPI PS, VVF, POLIZIE LOCALI, CAPITANERIE DI PORTO, POLIZIA PENITENZIARIA, PERSONALE SANITARIO DIFESA – STRAORDINARIO) [INTERNO-GIUSTIZIA- MIT- DIFESA].....	68
ART. 33 (PROROGA DELL'INTEGRAZIONE DI 753 UNITÀ DI PERSONALE MILITARE A DISPOSIZIONE DELL'OPERAZIONE "STRADE SICURE") [DIFESA].....	71
ART. 34 (MODIFICHE URGENTI ALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, N. 27) [GIUSTIZIA].....	73
ART. 35 (MISURE URGENTI PER LA CULTURA) – [MIC].....	74
ART. 36 (SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE) – [MISE].....	75
ART. 37 (SOSTEGNO AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI) - [MAECI].....	76
ART. 38 (INDENNITÀ DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLE FIERE E DEI CONGRESSI) [TURISMO].....	77
ART. 39 (INCREMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA) – [MIPAAF].....	77
ART. 40 (RISORSE DA DESTINARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA E ALLA PROTEZIONE CIVILE).....	78

ART. 41 (FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA)	78
ART. 42 (FONDO PER LE ESIGENZE INDIFFERIBILI)	79
ART. 43 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE - FABBISOGNO DI CASSA INPS - FONDO CASSA PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2020 – FONDO AFFITTI)	79
ART. 44 (ENTRATA IN VIGORE).....	80

Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti "1° luglio 2021";

2) la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA."

11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, comma 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in xxx milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a xxx milioni di euro, ai sensi dell'articolo xx, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche:

a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e modificato dall'articolo 77 comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

d) articolo 78 comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) commi da 1 a 9 del presente articolo.

14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Relazione illustrativa

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il comma 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il comma 2 individua invece le categorie di soggetti che non possono beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare:

- dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo:

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a dieci milioni di euro (comma 3);

- il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (comma 4).

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

Il comma 5 suddivide in cinque classi, in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019, i contribuenti cui si applicano cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

La predetta percentuale è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari all'importo così ottenuto. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il comma 6, da un lato stabilisce un limite massimo d'importo del contributo pari a centocinquantomila euro, dall'altro garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, ivi inclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un

contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Inoltre, prevede che, con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di disporre che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 e viene aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

Il comma 11 dispone l'abrogazione: del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Il comma 12 individua gli oneri finanziari connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto e la relativa copertura.

Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

L'intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Dopo l'ultimo emendamento alla Comunicazione della Commissione europea, l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (tale importo è di 275.000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo; tuttavia, come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l'impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30 per cento rispetto ad un periodo di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70 per cento (90 per cento, per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.

Le disposizioni sono inoltre finalizzate a chiarire la nozione di impresa beneficiaria ai fini del computo dei massimali, tenendo conto delle diverse nozioni ricavabili dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dell'assenza di indicazioni nella Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo.

Nel dettaglio, il comma 13 prevede che la disposizione si applica alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate dalla Commissione o per le quali è necessaria una procedura di autorizzazione da parte della Commissione, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Il comma 14 chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute.

Il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. A tal fine, per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la presentazione da parte dell'impresa di un'autodichiarazione con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Il comma 16 demanda l'individuazione delle modalità attuative dei commi da 13 a 15, a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 17 chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

Relazione tecnica

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 prevedono il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

- a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;
- b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In quest'ultimo caso si stima, prudenzialmente, che la compensazione avrà luogo interamente nel corso del 2021. Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del sopra descritto contributo, è stata adottata la seguente metodologia.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti c.d. “forfettari” (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti.

In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l’anno 2021. Il comma 10 stabilisce che l’avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la disposizione in base alla quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Considerato che la disposizione in esame è di natura procedimentale, alla stessa non sono ascrivibili effetti finanziari.

Il comma 11 della disposizione in esame prevede l’abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Alle richiamate disposizioni abrogate erano stati ascritti, per l’anno 2021, oneri finanziari pari a 280 milioni di euro

Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. Tenendo conto che le diverse misure agevolative ivi elencate hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari.

Art. 2

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana)

1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni montani che, nell’anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Con decreto del Ministro per il Coordinamento di iniziative nel settore del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite come segue:

a) una quota non inferiore al 70% è destinata ai comuni di cui al primo periodo in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019;

b) la restante quota:

1) a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di alla lett. a), in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;

2) in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, nonché in favore dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10. Il contributo di cui al comma 1 lettera b) n. 2 non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 10.

Art. 3

(Fondo autonomi e professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 20 le parole "1.000 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 milioni di euro per l'anno 2021";
 - dopo il comma 22 è inserito il seguente: "22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante....

Relazione illustrativa

La proposta di modifica normativa, al comma 1, dispone un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 - articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020.

La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.

Poiché la misura di cui al citato comma 20 introduce un aiuto di Stato, la proposta di modifica normativa, al comma 2, inserisce il riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Relazione tecnica

La necessità di un incremento delle risorse disponibili è conseguente alle seguenti stime.

La tabella di seguito riportata contiene i dati inerenti il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – suddivisi per singolo Ente previdenziale - con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro.

ENTE	Numero Iscritti reddito <= 50.000
Cassa Geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPA CL	17.430
ENPA F	5.000
ENPA IA AG	1.373
ENPA IA PA	2.218
ENPAM	96.736
ENPAM QA*	192.089
ENPAP	59.791
ENPA PI	23.638
ENPA V	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
Totale	941.358

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente, siano il 35% della succitata platea, si stima che i potenziali beneficiari della misura – iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – siano circa 330.000. Ipotizzando di fissare la misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onore pari a circa 990 milioni di euro.

A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000, ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui, ne deriva un onore pari a circa 1.470 milioni di euro.

	Numero assicurati	% riduzione fatturato con percentuali comunicate da DF	Numero interessati
Commercianti	1.999.000	11,20%	224.000
Artigiani	1.480.000	11,20%	166.000
CDCM	438.500	11,20%	50.000
Professionisti GS	350.000	14,20%	50.000
	4.267.500		490.000

Posto che l'attuale stanziamento del fondo è pari a 1000 milioni di euro, per garantire l'erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali aventi diritto occorre incrementare il fondo di 1500 milioni di euro.

Art. 4

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.";

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

- a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in xxx milioni di euro per l'anno 2021, xxx milioni di euro per l'anno 2022 e xxx milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo xxx.

Relazione illustrativa

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020 e, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate. Il nuovo testo dell'articolo 68, comma 3, in parola prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni - dettate per la “rottamazione-ter” dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 - ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

La lettera c) del comma 1 sostituisce il testo del comma 4 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, allo scopo di disporre lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività disposta, a seguito dell'emergenza da Covid-19, dal comma 1 dello stesso articolo 68, come modificato dalla precedente lett. a) del comma in commento; al riguardo, si evidenzia che anche tale intervento è necessario a garantire sia la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero, sia la diluizione nel tempo delle stesse. Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

In considerazione dell'ampliamento del periodo di sospensione previsto dalla lett. a) del comma 1, la lett. d) del medesimo comma 1 introduce i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione durante tale periodo, contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, il cui testo viene interamente sostituito. In particolare, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all'interno dell'anno 2021, si dispone, con riferimento ai

carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lett. a), b), e c), del DL n. 34/2020 (con ciò differendo, per esigenze di gradualità e scaglionamento nel tempo, i termini di notifica delle relative cartelle di pagamento):

- nella lett. a) del comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020, la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- nella lett. b) dello stesso comma 4-bis, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Con il comma 2 si differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 3 precisa che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46/1999;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Il comma 9 reca oneri e copertura finanziaria.

Relazione tecnica

Commi da 1 a 3

L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'articolo 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal 1° marzo 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi marzo-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 556 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 255,2 milioni di euro al mese (556 milioni di euro – 300,8 milioni di euro)

Considerando che la sospensione produrrà effetti per un ulteriore periodo di 2 mesi, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-510,4

ERARIO	-288,0
ENTI PREVIDENZIALI	-128,0
ALTRI ENTI	-94,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche ex articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'articolo 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 aprile 2021 del termine di sospensione, previsto dall'articolo 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento, invece, all'ampliamento dei termini di cui al comma 1, lett. d), della disposizione normativa, si evidenzia che tale intervento consentirà all'Agente della riscossione di pianificare una ripresa maggiormente graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Conseguentemente è stimata, per l'anno 2021, una riduzione del 56% del volume di notifiche che era stato pianificato, a normativa vigente, a partire dal mese di marzo.

La riduzione delle notifiche nell'anno 2021 comporta una flessione della riscossione ordinaria che è stata stimata applicando la riduzione attesa del volume delle notifiche (56%) alla quota della riscossione, stimabile in circa 183,8 milioni di euro al mese, ascrivibile alla ripresa dell'attività di notifica di nuove cartelle nonché al c.d. effetto "deterrente" – correlato alla possibilità per l'agente di riscossione di avviare le azioni di recupero in caso di mancato pagamento delle cartelle entro i termini previsti – determinando una flessione mensile pari a circa 102,2 milioni di euro, da applicarsi al periodo dal 1 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (8 mesi).

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà perfezionata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 è stata stimata come recuperabile interamente nel corso del 2022.

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-817,8	817,8
ERARIO	-461,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-205,1	205,1
ALTRI ENTI	-151,2	151,2

Con riferimento al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. *rottamazione-ter*, c.d. *rottamazione* risorse proprie UE e c.d. "*saldo e stralcio*"), prevista dal **comma 1 lett. b)**, non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Analogamente, l'intervento previsto dal comma 1, lett. c), non è idoneo a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-1.328,2	817,8
ERARIO	-749,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-333,1	205,1
ALTRI ENTI	-245,6	151,2

Commi da 4 a 8 - stralcio dei debiti fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015
Per la stima degli impatti della disposizione in argomento, sono stati considerati i seguenti elementi.

In primo luogo, un impatto negativo della riscossione da ruolo derivante dall'annullamento di crediti per i quali sono in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi, ovvero la "rottamazione ter" (introdotta con il DL n. 119/2018) ed il "saldo e stralcio" (introdotta con la Legge n. 145/2018).

La flessione della riscossione è stata stimata tenendo in considerazione il valore delle quote affidate fino al 2015 contenute nei piani di pagamento inviati ai contribuenti nel corso del 2019 ed il tasso di adempimento sino ad oggi registrato, atteso che il DL n. 157/2020, da ultimo, ha previsto, per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 entro il termine del 1 marzo 2021, differito dal comma 1 lett. b al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, è stato stimato l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento di crediti per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione. La stima della flessione è stata determinata tenendo in considerazione il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione nonché della curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, sui crediti oggetto di annullamento.

Inoltre, è stato stimato un impatto positivo sulla riscossione ordinaria derivante dalla possibilità di focalizzare l'azione di riscossione su carichi affidati successivamente al 2015, compresi, quindi, i nuovi carichi che saranno oggetto di affidamento. L'incremento della riscossione è stato determinato applicando la maggiore efficacia attesa, conseguente alla lavorazione di carichi non vetusti, ai valori previsionali delle riscossioni ordinarie relative al recupero coattivo e considerando uno sviluppo progressivo dei benefici a partire dal secondo anno successivo a quello dell'annullamento.

Con riferimento al piano di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il cui importo risulta pari a circa 615 milioni di euro, è stato previsto il rimborso in due anni a carico dell'erario.

Infine, con riferimento alle disposizioni del comma 7, inerente il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento afferenti ai debiti stralciati ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 119/2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non sono ascritti effetti sulla finanza pubblica trattandosi di una rimodulazione dei tempi di pagamento da parte degli enti creditori che non hanno ancora provveduto al rimborso delle somme dovute all'agente della riscossione.

Art. 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione

dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.

12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole "Nel 2020" sono inserite le seguenti "e fino al 30 aprile 2021";

b) all'articolo 151, comma 1, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite da "31 gennaio 2022".

13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti "del secondo anno d'imposta successivo".

15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "16 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio";

b) al secondo periodo, le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021."

16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera b), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 marzo.

22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11, sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, sono prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973.

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il comma 12:

- alla lettera a), coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- alla lettera b), proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, precedentemente individuato al 31 gennaio 2021 dall'articolo 151 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa. Conseguentemente, il comma 13 prevede che siano fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto articolo 151.

Il comma 14, stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle entrate dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 15, modificando l'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga, al 16 maggio di ciascun anno, del versamento dell'imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione annuale.

Le modifiche al comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, inoltre, dispongono che in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021)

Comma 16. L'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014) prevede che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3, sia effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

L'articolo 7, comma 4-ter, del richiamato decreto-legge n. 357 del 1994 stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, l'adempimento di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter. In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

I commi da 19 a 22 recano disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2021. In particolare, i commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Il comma 21 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021. Il comma 22 sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Relazione tecnica

Relativamente a quanto previsto ai commi da 1 a 9, ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di definizione agevolata, si è considerata la percentuale di incassi in un anno solare derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate nel medesimo anno ai soggetti titolari di partita IVA che si stima abbiano registrato un calo del fatturato maggiore del 30% (circa il 54% dei titolari di partita IVA) tra il 2020 e il 2019. Con tale metodologia è stato stimato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero rimosse per effetto della definizione agevolata ammontano a 205 milioni di euro. Con riferimento a quanto stabilito al comma 10, non si ascrivono effetti sul gettito in quanto nel 2021 l'Agenzia delle entrate avrebbe ordinariamente inviato gli inviti all'adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e quarto trimestre 2020.

Relativamente a quanto previsto al comma 11 e al comma 12, lett. a), non si ascrivono effetti finanziari.

In ordine al comma 12, lett. b), per quel che concerne gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, come previsto dal comma 16, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda il comma 12, lett. c), la norma non ha effetti sul gettito, in quanto comporta il mero differimento del termine di sospensione e non afferisce ad atti impositivi di recupero di imposte o di importi o di irrogazione di sanzioni di tipo monetario.

Al comma 13 non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda il comma 14, il differimento della decorrenza dell'obbligo di segnalazione non comporta effetti sul gettito, considerato che al precedente differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2020, n. 40, non erano stati ascritti effetti sul gettito.

La disposizione di cui al comma 15 sposta i termini di versamento e di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali e, in particolare, proroga il termine di versamento dal 16 marzo al 16 maggio e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura non determina effetti in considerazione della circostanza che il nuovo termine di presentazione della relativa dichiarazione ha una valenza esclusivamente procedurale e che

il nuovo termine di versamento ricade all'interno dello stesso esercizio finanziario e consente quindi di acquisire i flussi attesi di gettito già scontati nei tendenziali di bilancio.

Anche in termini di indebitamento netto, la disposizione è neutrale dal 2021 tenuto conto che nel corso del corrente anno e nelle annualità successive saranno acquisiti i flussi annuali di gettito già scontati nelle previsioni. Alla disposizione di cui al comma 16 non si ascrivono effetti finanziari.

Ai commi da 19 a 22 non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2021, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Prospetto riepilogativo

Adempimento	Scadenze 2021 (ante modifica)	Scadenze 2021 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo	31 marzo
Trasmissione telematica CU all'Agenzia	16 marzo	31 marzo
Consegna CU ai percipienti	16 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio

Titolo II

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 6

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche.

a) Al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

b) Al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga."

c) Il comma 13 è sostituito dal seguente: "All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1."

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 299 le parole "5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole "1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021";

b) Al comma 312 le parole "nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA"

c) Il comma 313 è sostituito dal seguente: "All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299."

Relazione illustrativa

La proposta prevede la rideterminazione degli stanziamenti relativi ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 a seguito delle quali il capitolo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 178 del 2020, inglobando le risorse residue a normativa vigente (gli attuali 351,7 mln di euro su SNF e di 277,9 mln di euro su IN) avrebbe le disponibilità, nel 2021, di SNF: 2668,6 mln di euro e IN: 1.790,7 mln di euro.

Relazione tecnica

Il presente articolo, alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020, è diretto a rideterminare i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente, e con i relativi riflessi in termini di indebitamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e all'articolo 1, comma 312 di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Tale rideterminazione, effettuata per una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo è effettuata in coerenza con le basi tecniche adottate per determinare i limiti di spesa computati per i periodi aggiuntivi di integrazioni salariali riconosciuti ai sensi del presente decreto. In ogni caso ai sensi del comma 13 dell'articolo 7 la gestione del riconoscimento delle integrazioni salariali prevede la possibilità di considerare nell'insieme i relativi limiti di spesa per le differenti prestazioni.

A seguito della rideterminazione in esame nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 178/2020 si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate che aumentano dall'importo di 351,7 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF (277,9 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021) all'importo di 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 (1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021).

Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le integrazioni salariali previste dal presente decreto.

Art. 7

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. L'INPS concede il trattamento e dispone l'anticipazione del pagamento. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa

dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens- Cig".

6. Al fine di razionalizzazione il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio

dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale.

14. All'onere derivante dai commi 7 e 12 del presente articolo, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 6 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo XXX

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 - cd. "Cura Italia"), da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 - cd. "Cura Italia") da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens- Cig".

Il comma 6 prevede che il pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità ordinarie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Il comma 9 prevede il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021.

Il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 e per l'intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviano le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

Il comma 11 riproduce in materia le eccezioni già previste da ultimo nella legge di bilancio per il 2021.

I commi 12 e 13 individuano i limiti di spesa. Il comma 13 specifica inoltre che qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2.

Il comma 14 individua la copertura finanziaria.

Relazione tecnica

Il presente articolo prevede la concessione dei trattamenti ordinari di integrazione ordinaria per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, e delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 a seguito di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 (pertanto, considerando i 900 mln di euro già previsti per il 2021 dalla legge n. 178/2020, l'importo complessivo assegnato per il 2021 ammonta a 2.000 mln di euro). Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La norma proposta prevede, inoltre, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS in data 1° marzo 2021, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)**

Anno 2020		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Giugno	Ordinaria	837.691	328.099	1.108	1.166.898
	Fondi di solidarietà	543.707	552.875	1.008	1.097.590
	Deroga	41.889	657.768	1.871	701.528
	Totale Giugno	1.423.287	1.538.742	3.987	2.966.016
Luglio	Ordinaria	574.422	214.706	881	790.009
	Fondi di solidarietà	324.763	321.370	1.007	647.140
	Deroga	27.216	396.298	1.167	424.681
	Totale Luglio	926.401	932.374	3.055	1.861.830
Agosto	Ordinaria	398.437	146.915	818	546.170
	Fondi di solidarietà	199.782	192.209	606	392.597
	Deroga	17.372	219.136	681	237.189
	Totale Agosto	615.591	558.260	2.105	1.175.956
Settembre	Ordinaria	383.727	142.813	1.370	527.910
	Fondi di solidarietà	174.236	186.286	1.883	362.405
	Deroga	23.907	198.382	2.073	224.362
	Totale Settembre	581.870	527.481	5.326	1.114.677
Ottobre	Ordinaria	430.852	139.965	2.082	572.899
	Fondi di solidarietà	185.528	205.369	4.736	395.633
	Deroga	35.143	242.363	6.028	283.534
	Totale Ottobre	651.523	587.697	12.846	1.252.066

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti in data 1° marzo 2021.

Ore integrate mensili, importo medio orario della prestazione e retribuzione media oraria per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)

Dati ponderati tra pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti - (importi in euro)

Anno 2020		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Giugno	Ordinaria	58	6,2	12,9
	Fondi di solidarietà	67	6,2	12,2
	Deroga	66	5,9	11,2
	Totale Giugno	63	6,1	12,2
Luglio	Ordinaria	54	5,9	12,7
	Fondi di solidarietà	58	5,9	11,9
	Deroga	60	5,7	11,4
	Totale Luglio	57	5,8	12,1
Agosto	Ordinaria	57	6,4	13,1
	Fondi di solidarietà	72	6,2	12,0
	Deroga	72	6,1	11,5
	Totale Agosto	65	6,3	12,3
Settembre	Ordinaria	55	6,1	12,8
	Fondi di solidarietà	64	6,0	11,7
	Deroga	70	5,9	11,6
	Totale Settembre	61	6,0	12,2
Ottobre	Ordinaria	55	6,2	12,7
	Fondi di solidarietà	64	5,9	11,7
	Deroga	65	5,8	11,5
	Totale Ottobre	60	6,0	12,1

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 0,7 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 56; si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 6,2 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,2 euro;
- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65; l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,0 euro;
- 0,4 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,0 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 66; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Le platee considerate per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sono state definite come media del periodo giugno-ottobre 2020.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni di CIGO, AO e CIGD per tutte le settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati.

Con riferimento alla concessione di ulteriori 120 giornate di CISOA è stata considerata una platea interessata dalla norma pari a 0,2 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.537,0 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 120 giornate di CISOA per il 30% di tali lavoratori.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame, che in ogni caso costituiscono limite di spesa:

Stima oneri per ulteriori misurei CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 120 giornate CISOA
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimanale/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISOA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA apertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)
Ordinaria	217.700	13	56,0	6,2	4,3	-229,0	-158,9	-387,9
Fondi di solidarietà	586.500	28	65,0	6,1	4	-1.517,8	-995,3	-2.513,1
Deroga	383.700	28	66,0	5,9	3,8	-975,2	-628,1	-1.603,3
CISOA	47.000	120		49,2	17,4	-277,6	-98,3	-375,9
Totale	1.234.900					-2.999,6	-1.880,6	-4.880,2

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-660	-440	-1.100,0
(1+2)	-3.659,6	-2.320,6	-5.980,2

Ai relativi oneri pari a 5.980,2 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF e a 3.659,6 mln di euro in termini di IN si provvede:

- quanto a 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021 a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020;
- quanto a 3.311,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.868,9 mln di euro in termini di IN ai sensi dell'articolo XXX

Art. 8

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA)

- Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX
- L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 1.

Relazione Illustrativa

Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 400 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione professionale per la

gestione delle bonifiche, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. L'intervento è stato successivamente prorogato, per l'anno 2018, dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2019, dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8..

Relazione tecnica

Il comma 1 prevede un rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 comportando pertanto un onere per il medesimo anno pari a 400 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 280 milioni di euro in termini di indebitamento netto. Ai relativi oneri pari a 400 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 e di 280 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo ...

Con riferimento al comma 2, le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria destinatarie dell'integrazione per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di n. 2.040 unità lavorative. Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2020 ed è stimato in euro 19 milioni di euro anche per il 2021 che in ogni caso determina un limite di spesa per la prestazione in esame. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che, come rifinanziato dal comma 1, presenta le necessarie disponibilità.

Art. 9

(Indennità onnicomprensiva - lavoratori stagionali, turismo e sport)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione diretta.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

10. È erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

12. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 e 17-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di cui al comma 10, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda.

13. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione da rilasciare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui ai commi 10, sono presentate, dal 1 aprile 2021 al 15 aprile 2021 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 10 a 13, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

15. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

16. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX

Relazione illustrativa

Commi 1-9. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, in Legge n.176/2020) che, agli artt. 15 e 15 bis ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico.

La proposta normativa in esame, oltre ad assicurare un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate con le previsioni di cui agli artt. 15 e 15bis, sopra citati, che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, prevede, ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile pv.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 la proposta in esame intende tutelare:

- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in

somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);

- lavoratori delle seguenti categorie:

a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 3).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5).

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (comma 6).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità così stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

Commi 10- 16. Tali disposizioni – che reiterano per l'anno 2021 la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ripresa già nel decreto-legge 137/2020 e nel decreto-legge 157/2020 – si rendono necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i «redditi diversi». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a circa 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio, novembre 2020, nonché in relazione alle erogazioni in corso per il mese di dicembre 2020), soggetti aventi diritto al contributo per l'anno 2021, insieme alle nuove domande presentabili, sono stimabili in 200.000 unità, per un ammontare di spesa complessivo stimato in 350 milioni di euro per l'anno 2021, come sotto illustrato. Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica o quasi unica fonte di reddito.

Il comma 11 introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti). A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziare sono come segue:

- I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale pari ad euro 48.294.000,00;
- I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale pari ad euro 124.176.000;
- I soggetti con redditi 2019 inferiori ad euro 4.000 sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale pari ad euro 151.772.544,00.

Alle somme suddette andrebbero aggiunti in via prudenziale circa 20 milioni di euro, al fine di cautelarsi in virtù delle istanze di autotutela e dei ricorsi presentati da coloro che si sono visti rigettare l'istanza nei mesi precedenti. L'onere totale della presente misura è, quindi, pari ad euro 344.242.544,00, arrotondato a 350 mln di euro

Al fine di tutelare l'intero comparto dello sport, vengono ivi ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI con contribuzione previdenziale di cui alla Legge n. 335 del 1995.

Il comma 16 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX

Relazione tecnica

Commi 1-9. Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, in Legge n.176/2020) che agli artt. 15 e 15 bis hanno riconosciuto un'indennità onnicomprensiva ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame, riportata in allegato, intende riconoscere:

- al comma 1 una indennità pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui agli artt. 15 e 15 bis del citato decreto-legge n. 137/2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:
- ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto

a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile pv.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il proponendo decreto intende tutelare:

- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);

- lavoratori delle seguenti categorie:

a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 3).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione diretta.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (comma 6).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità così stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

Sulla base di:

- dati amministrativi relativi alle domande già pervenute riguardanti l'indennità di cui trattasi, accolte secondo precedenti provvedimenti;
 - ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo stabilito al comma 2;
 - ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;
- si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 374.000 lavoratori di cui 365.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 9.000 riferibili ai commi 2,3,5, e 6.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Domande attese (in migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	192,0
Lavoratori spettacolo	44,0
Stagionali altri settori	49,0
Intermittenti	44,0
Autonomi occasionali	2,0
Venditori a domicilio	7,0
Lavoratori tempo deter. Turismo	36,0
Totale	374,0

Pertanto, dalla proposta risultano - per l'anno 2021- maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 897,6 milioni di euro di cui 876,0 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 21,6 milioni di euro riferibili ai commi 2,3,5,6.

Commi 10- 16. Si introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziare sono come segue:

- I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 48.294.000,00;
- I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 124.176.000;
- I soggetti con redditi 2019 inferiori ad euro 4.000 sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 151.772.544,00.

Alle somme suddette andrebbero aggiunti in via prudenziale circa 20 milioni di euro, al fine di cautelarsi in virtù delle istanze di autotutela e dei ricorsi presentati da coloro che si sono visti rigettare l'istanza nei mesi precedenti. L'onere totale della presente misura è, quindi, pari ad euro 344.242.544,00, che prudenzialmente in termini di limite di spesa è rideterminato in 350 milioni di euro per l'anno 2021.

Al relativo onere pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo ...

Art. 10

(Rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi previste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa che grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all'introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1. Dall'analisi condotta dall'osservatorio statistico relativo all'attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all'erogazione del beneficio nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo.

Si riportano di seguito alcuni indicatori che confermano il trend di crescita. In particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

Anno di riferimento	Media erogazioni RdC per mese	Tasso di Crescita
2019	430.859.967	
2020	593.223.126	+38%

Anno di riferimento	Nuclei con almeno un beneficio nell'anno
2019	1.108.446
2020	1.581.629

Mese e anno di riferimento	Max nuclei beneficiari correnti nel mese
Dicembre 2019	1.027.760
Settembre 2020	1.264.118
Gennaio 2021	1.266.926

Pertanto, l'onere è pari a 1.000 milioni di euro.

Art. 11***(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)***

1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito "Rem" di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020.

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti

che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 con le misure di sostegno di cui all'articolo.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX

Inserire clausola di incompatibilità con rdc a cura RGS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame, al comma 1, riconosce l'erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di dicembre 2020 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Si prevede, per l'erogazione del Reddito di Emergenza, l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dall'articolo 10 presente decreto-legge.

Per quanto non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle previsioni di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibili.

La proposta, al comma 2, prevede altresì che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta. L'indennità risulta cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.

Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 4 fissa i limiti di spesa relativi alle erogazioni del REM e demanda all'INPS il monitoraggio del rispetto di tali limiti.

Il comma 5 dispone per tutto quanto non previsto dal presente articolo, rinvia alla disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo in esame riconosce l'erogazione di tre mensilità, quelle di marzo, aprile e maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione (comma 1 lettera a), fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia di inclusione è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;

La norma in esame prevede, per l'erogazione del Reddito di Emergenza, l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dal presente decreto-legge.

Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e che non siano titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta normativa, si può considerare come base dati l'attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza art.82 dl.34/2020, art. 23 dl.104/2020 e art.14 dl.137/2020, ritenendo invariata la loro situazione socio-economica rispetto agli ultimi mesi del 2020.

Dall'esame degli archivi dell'Istituto (lettura 2 marzo 2021) risulta che il mese in cui si è raggiunto il numero massimo di pagamenti è novembre 2020 con 335mila nuclei familiari beneficiari e un importo medio mensile percepito pari a 550 euro. Tale platea può essere considerata come potenziale beneficiaria delle tre mensilità di Reddito Emergenza dalla presente disposizione.

Per tenere conto delle modifiche di estensione della platea per effetto delle lettere a) del comma 1 si è proceduto a determinare gli effetti finanziari attraverso l'analisi delle DSU del 2020 al netto delle dichiarazioni dei percettori del RDC. Simulando sul collettivo le modifiche proposte si stima un incremento della platea del 20% (67mila per le modifiche introdotte alla lettera a sui requisiti reddituali). Pertanto i nuclei beneficiari ai sensi del comma 1 del presente articolo sono complessivamente 402mila.

La stima degli oneri derivanti dall'estensione della platea prevista al comma 2, che prevede per i soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DISCOLL la corresponsione, a domanda, delle tre quote di REM di 400 euro, si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 835mila lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo luglio2020-febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione. In tale collettivo possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti. Inoltre una parte di questi soggetti fanno parte di nuclei percettori di reddito di cittadinanza. Il numero di soggetti beneficiari della prestazione ai sensi del comma 2 è stimato pertanto in 714mila beneficiari.

Di seguito il quadro riassuntivo degli oneri complessivi stimati per la misura proposta.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, ipotizzando un importo medio mensile di 550 euro, è stimato pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, con un importo di 400 euro mensili, è stimato pari a 856,8 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Al complessivo onere pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo

E' necessario considerare che il sistema di reciproca incompatibilità con le indennità che sono in fase di istituzione con il presente decreto comporta che la spesa sia variabile anche in relazione ai tempi di attuazione

delle stesse, atteso che all'interno di un nucleo richiedente il Reddito di Emergenza potrebbero esserci potenziali percettori di altre indennità.

Art. 12

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

RELAZIONE TECNICA

A seguito delle richieste di rimborso di quanto anticipato dagli enti privati di diritto privato di previdenza obbligatoria in favore dei propri iscritti, per la erogazione dell'indennità relativa ai mesi di marzo e aprile 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito agli enti un importo complessivo pari a euro 571.668.600.

Considerato che:

la quota parte del limite di spesa destinato al sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, inizialmente fissato a 200 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2020, è stato successivamente elevato a 280 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 maggio 2020;

l'onere è stato successivamente incrementato dall'art. 78, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, di un importo pari ad euro 650 milioni di euro;

è stata effettuata una variazione amministrativa in aumento, di competenza e cassa, pari a euro 124,8 milioni di euro, disposta sul capitolo 4319 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 in applicazione del decreto-legge n. 104/2020.

Per un totale di euro 1.054,8 milioni

Ne consegue che le residue risorse disponibili per il rimborso agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di quanto anticipato per il pagamento dell'indennità relativa al mese di maggio sono pari a circa 483 milioni di euro

In base ai dati forniti dagli enti, l'importo complessivo per il rimborso per le indennità erogate per il mese di maggio dalle Casse ammonterebbe a circa 493 milioni di euro.

Risulta pertanto necessario un rifinanziamento della misura pari a 10 milioni di euro per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l'erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020.

Art. 13

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Relazione illustrativa e tecnica

Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore.

Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021.

Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

In base ai dati ISTAT 2018 sono 305.868 le associazioni in Italia in cui operano:

- 164.162 lavoratori
- oltre 2.000.000 volontari

Si tratta di realtà che, seppur sostenute da alcune misure (es. la cassa integrazione per i lavoratori), sono gravate da costi fissi (esempio affitti, bollette, etc.) incompressibili. Pur stimando che solo 1/3 di tali enti richieda il beneficio, l'attuale stanziamento consentirebbe in media di erogare solamente 700 euro circa a ente.

La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 mln di euro.

Il comma 2, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017. La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

il comma 3 reca la copertura finanziaria.

Art. 14

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili) – in verifica DAGL

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 481, le parole "28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- b) al comma 483 le parole "53,9 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "157,0 milioni di euro"

2. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX

Relazione illustrativa

Il comma 1, lett. a) prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 delle tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili dal decreto- legge cura Italia (art. 26, comma 2) e prorogate fino al 28 febbraio 2021 con legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 481). In particolare si prevede per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. Dispone, inoltre il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

Viene, altresì, prorogata al 30 giugno la disposizione del decreto-legge cura Italia (art. 26, comma 2-bis) in base alla quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il comma 1, lett. b) incrementa di per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 483, della legge di bilancio 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui alla lett. a) del presente comma.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria.

Relazione tecnica

Per la stima degli effetti finanziari del comma 1, lettera a) è stata estratta dagli archivi amministrativi dell'INPS la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26 comma 2 riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata della pandemia) che è risultata pari a circa 10.000. Considerando anche in questo caso una retribuzione

di riferimento pari a 80 euro si perviene ad un onere complessivo (indennità a carico INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 130,6 milioni di euro di cui 32,4 per contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021 pari a 282,1 mln di euro per l'anno 2021 (calcolato, come evidenziato in Rt alla legge n. 178/2020 in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità) di cui al comma 482 si ritiene lo stesso capiente per consentire l'applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di presenzialità'.

In ogni caso la modifica di cui al comma 1, lettera a) ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021. Al riguardo, la quantificazione dei costi pari a 103,1 milioni di euro tiene conto della platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. "fragili"; giorni di interruzione per festività pasquali o per termine dell'anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello regionale. In tali termini è adeguata la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020.

Pertanto dall'articolo in esame derivano maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 103,1 milioni di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo XXX

Art. 15

(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

1. Per le "Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)" concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a.... milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla proposta normativa che prevede per le NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede per la concessione della prestazione il requisito di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La stima degli effetti finanziari si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento.

La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese, e, visto il termine di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda di sussidio, non si sono esclusi gli eventi di licenziamento dei primi due mesi dell'anno. La prestazione NASpI di questi lavoratori, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Si sono quindi valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato anche il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili.

Di seguito gli oneri stimati per l'anno 2021, connessi all'eliminazione del requisito delle 30 giornate lavorate nell'ultimo anno.

Onere derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione

	2021	2022
Numero beneficiari (migliaia)	127	12
Onere per prestazioni (compresi ANF)	83	8
Onere per contributi figurativi	38	4
TOTALE ONERE	121	12

Art. 16

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione mira a rivedere l'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine. La disposizione novellata si declinerebbe nel modo che segue:

“1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

RELAZIONE TECNICA

Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

(Proroga Navigator ANPAL Servizi SpA)

1. Gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere(RISORSE ANPAL).....

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione per i navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A nell'ambito delle politiche attive del lavoro di affiancamento al reddito di cittadinanza. Dispone altresì che il servizio prestato dai navigator costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 18

(Vaccini e farmaci: acquisto - somministrazione medici di base, specializzandi e farmacisti – remunerazione farmacie e produzione)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 459 è soppresso;

b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole “avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali” sono inserite le seguenti “, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ” e dopo il primo è inserito il seguente “ Per i medici specializzandi l'assunzione e la formazione specialistica sono a tempo parziale”;

c) dopo il comma 463, è inserito il seguente:

“463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato E annesso alla presente legge.”;

d) al comma 464, le parole da “Qualora il numero dei professionisti” fino alle parole “in tutto il territorio nazionale, le aziende”, sono sostituite dalle seguenti: “Le aziende”;

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

“464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce alla procedura di cui al comma 460 relativa all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa.”;

f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;

g) il comma 467, è sostituito dal seguente: “467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

h) il comma 471, è sostituito dal seguente: “471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 5, 6 e 7. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.”

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 7.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale

le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di XXX milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10 si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

12. All'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole "stato di gravidanza persona vaccinata" sono aggiunte le seguenti parole "e l'eventuale progressiva infezione da SARS-CoV2. ."

b) Nel medesimo comma 5, nell'ultimo periodo le parole "in forma aggregata" sono sostituite dalle parole "su base individuale"

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria..

5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle regioni e province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi."

13. Dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Il comma 1, al fine di contrastare il dilagare dell'infezione causata dal virus SARS-CoV-2, l'articolo 1, comma 447, della 30 dicembre 2020, n. 178, istituisce presso il Ministero della salute, per l'anno 2021, un Fondo con una dotazione pari a 400 milioni di euro, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19.

L'articolo 19-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ha stanziato un ulteriore importo pari a 100 milioni di euro per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, che, tuttavia, risulta allo stato interamente speso o comunque impegnato per ordini in corso per l'acquisto del farmaco Remdesivir. Pertanto, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che almeno il 50% dello stanziamento appostato in legge di bilancio debba essere tenuto a disposizione non solo per gli ordini di acquisto di farmaci anticovid che saranno formalizzati a partire dai

prossimi giorni e, in particolare, per il farmaco Remdesivir, ma anche per l'acquisto dei farmaci monoclonali, stante la recente autorizzazione al loro impiego adottata in via d'urgenza dal Ministro Speranza (D.M. 6 febbraio 2021 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 32 del 8 febbraio 2021). Ne consegue, che lo stanziamento in legge di bilancio effettivamente utilizzabile per l'acquisto di vaccini si riduce a circa 200 milioni di euro.

Appare quindi necessario stanziare, rispetto alle risorse di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020, ulteriori 2.100.000.000 euro per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario nell'ambito della procedura di acquisto centralizzata gestita dalla commissione europea. A tale computo occorre altresì aggiungere la somma di euro 700.000.000 tenuto conto degli accordi preliminari in via di perfezionamento che daranno origine ad impegni di acquisto vincolanti nei prossimi mesi.

L'incremento del fondo, per risorse complessive pari a euro 2.800.000.000, oltre che all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, è destinato, per un importo pari a complessivi euro 700.000.000, all'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Nell'ambito dei menzionati farmaci, si stima di destinare, per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l'acquisto di farmaci anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000. A tal proposito, si evidenzia che al momento risultano in corso di studio numerosi anticorpi monoclonali, con l'obiettivo di verificare se possano rappresentare una reale opzione terapeutica nella prevenzione della progressione della malattia nei pazienti in fase precoce. Le risorse stanziate appaiono pertanto necessarie al fine di proseguire negli studi.

Il comma 2, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, interviene apportando alcune modifiche alla legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la Lett. a) si sopprime il comma 459 il quale, pur prevedendo il coinvolgimento dei medici specializzandi nello svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale, considerava tale attività nell'ambito dell'attività formativa professionalizzante.

Con la lett. b) si interviene sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti, avvii una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti. In particolare, attesa l'intervenuta accelerazione della campagna vaccinale e quindi la necessità di ampliare la categoria dei soggetti da destinare alla suddetta attività, prevede che tali soggetti possano partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione. I medici specializzandi potranno partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

In particolare, con il comma aggiuntivo 463-bis di cui alla lettera c), sulla base di quanto previsto dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, secondo cui, "... con l'aumentare della disponibilità dei vaccini,.... il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, seguendo sempre più la normale filiera tradizionale..." si prevede per l'attuazione del piano vaccinale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge medesima, che le regioni e le province autonome assicurano il coinvolgimento non solo dei medici di medicina generale, ma, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione delle dosi necessarie al fine di assicurare la vaccinazione di 28.005.695 di persone, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi.

Ciò in ragione, peraltro, della diffusione capillare di tali figure professionali sul territorio che certamente può contribuire a rafforzare ulteriormente la realizzazione della campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, tenuto, altresì, conto della sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali delle predette categorie di medici. Inoltre, allo scopo di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all'anagrafe vaccini nazionale, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai medici di cui trattasi, è precisato, altresì, che i dati

relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici debbano essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A., anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Quest'ultima metterà a disposizione il proprio sistema informativo vaccinale o usufruirà della piattaforma del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nell'eventualità in cui abbia esercitato la facoltà di avvalersi della medesima piattaforma, in regime di sussidiarietà per le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. I dati richiesti sono fondamentali per garantire la verifica delle coperture vaccinali sul territorio nazionale, per agevolare il monitoraggio delle somministrazioni dei vaccini a fini logistici e per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia da parte del Ministero della salute.

La lettera d) interviene sul comma 464 della legge 178/2020, con la soppressione della prima parte del comma, il quale, attualmente prevede, solo nell'ipotesi di riscontrata insufficienza alle esigenze di somministrazione di vaccini, delle risorse professionali sanitarie quali, medici specializzandi e figure professionali sanitarie reperite tramite l'istituto della somministrazione di lavoro, che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possano ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro.

Con la soppressione della prima parte del comma, tale possibilità non diventa residuale consentendo subito alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso allo svolgimento di tali prestazioni, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro ed ai riposi, e, comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 467 della legge di bilancio medesima.

Con la lettera e) è aggiunto dopo il 464, in particolare, il comma 464-bis, con cui, al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, si prevede che al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale.

Con la lett. f) viene soppresso il comma 466 il quale stanziava risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa e conseguentemente l'allegato D che ripartiva tali risorse tra le Regioni.

La novella di cui alla lettera g), sostituisce il comma 467. In particolare prevede la nuova autorizzazione di spesa e contestualmente sopprime il quarto periodo per consentire alle regioni e province autonome di accedere direttamente alle quote già ripartite con la richiamata Tabella di cui all'allegato C alla legge n. 178 del 2020, sulla base delle proprie esigenze che poi rendiconteranno a consuntivo come avviene per le altre risorse stanziate con i diversi decreti emergenziali. Questo consente un ricorso alle prestazioni aggiuntive, di cui al predetto comma 464, più immediato per una rapida risposta alle esigenze derivanti dall'accelerazione della campagna vaccinale.

Inoltre, aggiungendo un periodo al comma 467 della legge 178/2020, viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 mln di euro, con conseguente incremento di pari importo del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021.

La lettera h), interviene sostituendo il vigente comma 471, che allo stato consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini presso le farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali. La proposta normativa in esame, tenuto conto altresì delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell'Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, nonché della necessità di accelerare la campagna vaccinale, al fine di ampliare al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vaccini da COVID-19, interviene modificando l'attuale previsione, disponendo per i farmacisti, opportunamente formati ai sensi del comma 465, e previa acquisizione del consenso, la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle farmacie, escludendo la supervisione dei medici. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Ai predetti accordi è affidata, altresì, la disciplina inerente la modalità di

presentazione del consenso informato. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Per assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, il quale, al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del Piano vaccinale, prevede che le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi ovvero attraverso la piattaforma nazionale, trasmettano al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Ministero, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 2, lett.c.

I commi da 4 a 6 mirano ad ottimizzare il servizio reso dalle farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità.

Nel corso degli ultimi anni, anche in ragione del calo della spesa "convenzionata", molte farmacie (soprattutto nelle aree dove più servirebbero) potrebbero essere esposte al rischio di chiusura.

Si ritiene, pertanto, indispensabile, al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché per l'attività di somministrazione di vaccini da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedere l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021, e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si parla di un nuovo modello di farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. Infatti, la farmacia anche durante l'emergenza Covid-19 ha svolto una importante assistenza, sia per l'esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 che per la somministrazione di vaccini, tenuto conto anche delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV. Quindi, la farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un'azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico. Tali disposizioni hanno lo scopo, quindi, di passare da un sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che valorizza la funzione; in tal modo si incentiva la vendita anche dei farmaci generici, che hanno un prezzo più basso rispetto agli altri.

I commi da 7 a 11 recano disposizioni di sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico. In particolare il comma 9, al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, concede agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Il comma 10, per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, prevede l'applicabilità per quanto compatibile, delle misure di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati. A tal fine il comma 8 incrementa per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 118/2008, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 12 prevede che le agevolazioni di cui al comma 9 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria da 7 a 10.

Il comma 12 consente l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento al coinvolgimento di ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo Piano, nonché per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità. Prevede altresì l'inclusione dell'informazione relativa alla pregressa infezione da SARS-CoV2, tra quelle da conferire all'Anagrafe Nazionale Vaccini, in relazione all'indicazione fornita sulla somministrazione di una sola dose in caso di guarigione da Covid-19.

Art. 19
(Covid Hospital)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogate al 31 maggio 2021.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro nell'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse (scostamento di bilancio).

Relazione illustrativa

La disposizione in esame prevede la proroga al 31 maggio 2021 delle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. In particolare, il comma 2, dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Atteso il perdurare dell'emergenza sanitaria, si ritiene pertanto necessario garantire l'applicazione di detta misura fino al 31 maggio 2021, in quanto la stessa consentirebbe di evitare i possibili contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi caratteristiche tali da poter applicare correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare. Le suddette misure determinano, inoltre fino al 31 maggio 2021, la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

Relazione tecnica

Gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 51,6 milioni di euro, calcolati per 4 mesi a decorrere dal 1° febbraio al 31 maggio 2021 (arrotondati e comprensivi di IVA al 22%), scaturiscono dalla ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, delle stime delle risorse mensili necessarie alla gestione dei "Covid hotel", di cui alla tabella allegata.

EMERGENZA CORONAVIRUS 2019

COVID HOTEL
STIMA RISORSE MENSILI NECESSARIE

REGIONI / PA	STIMA MENSILE (senza IVA)
ABRUZZO	€ 130.000
BASILICATA	€ 600.000
CALABRIA (1)	€ 400.000
CAMPANIA	€ 700.000
EMILIA-ROMAGNA	€ 1.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 300.000
LAZIO	€ 1.100.000
LIGURIA	€ 2.208.523
LOMBARDIA	€ 885.000
MARCHE	€ 199.992
MOLISE	€ 111.600
PIEMONTE	€ 401.864
PUGLIA	€ 185.000
SARDEGNA	€ 153.900
SICILIA	€ 938.447
TOSCANA	€ 580.000
UMBRIA	€ 100.000
VALLE D'AOSTA	€ 0
VENETO	€ 217.118
PROV. AUT. BOLZANO	€ 262.295
PROV. AUT. TRENTO	€ 100.000
Totale	€10.573.739

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
V D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI	2,06%	1.065.248
LIGURIA	2,68%	1.383.277
E ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
ABRUZZO	2,19%	1.129.938
MOLISE	0,51%	264.809
CAMPANIA	9,30%	4.799.738
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138
CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293

SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	100,00%	51.600.000

Art. 20***(Proroga delle ferie dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa) – [DIFESA] – in definizione copertura RGS***

1. La durata delle ferie dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede mediante XXX

3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di 12 mesi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro XXX si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Relazione illustrativa

Commi 1 e 2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato autorizzato, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 19, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'arruolamento eccezionale di complessivi n. 190 ufficiali medici e n. 300 sottufficiali infermieri nelle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri), in servizio temporaneo con ferie della durata di un anno.

Considerato l'attuale quadro epidemiologico, è necessario continuare ad avvalersi di tale personale, così preservando le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in servizio permetterebbe di evitare alla Forza armata la dispersione delle preziose risorse già impiegate per l'effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l'equipaggiamento.

La norma è intesa, pertanto, a prorogare la durata di tali ferie, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale nel corso di tale anno.

Commi 3 e 4. La proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell'emergenza pandemica. In questo contesto emergono chiare, infatti, le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di avviare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull'applicazione dei c.d. neutralizzanti. Quanto appena rappresentato, anche nella consolidata ottica di un qualificato supporto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, comporta un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all'implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET).

Relazione tecnica

Commi 1 e 2. Gli oneri derivanti dal prolungamento della ferma per il personale medico e infermiere arruolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono riportati nella seguente tabella. Per l'anno 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a euro 11.977.708. Alla copertura si provvede.....

FORZA ARMATA		EI		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA media	Tenente	Maresciallo	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	26/03/2020	1	6	26/03/2021	31/12/2021	9,2	56.162,43 €	45.318,11 €	251.521,17 €
	28/03/2020	0	6	28/03/2021	31/12/2021	9,1	56.162,43 €	45.318,11 €	206.197,40 €
	31/03/2020	6	0	31/03/2021	31/12/2021	9,0	56.162,43 €	45.318,11 €	252.730,94 €
	15/04/2020	51	63	15/04/2021	31/12/2021	8,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.051.188,44 €
	15/05/2020	43	100	15/05/2021	31/12/2021	7,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.341.747,18 €
	15/06/2020	2	5	15/06/2021	31/12/2021	6,5	56.162,43 €	45.318,11 €	183.579,18 €
	15/07/2020	1	6	15/07/2021	31/12/2021	5,5	56.162,43 €	45.318,11 €	150.365,92 €
Totale complessivo		104	186						9.437.330,22 €

FORZA ARMATA		MM		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA media	STV.	Capo 3 ^a cl.	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	15/07/2020	2	14	15/07/2021	31/12/2021	5,5	57.600,09 €	45.441,26 €	344.381,50 €
	15/08/2020	3	7	15/08/2021	31/12/2021	4,5	57.600,09 €	45.441,26 €	184.083,41 €
	15/10/2020	25	29	15/10/2021	31/12/2021	2,5	57.600,09 €	45.441,26 €	574.541,41 €
Totale complessivo		30	50						1.103.006,32 €

FORZA ARMATA		AM		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA media	Tenente	M.llo 3 ^a cl.	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	15/07/2020	7	48	15/07/2021	31/12/2021	5,5	59.692,35 €	44.925,90 €	1.179.882,76 €
	15/08/2020	4		15/08/2021	31/12/2021	4,5	59.692,35 €	44.925,90 €	89.538,53 €
	15/10/2020	12	2	15/10/2021	31/12/2021	2,5	59.692,35 €	44.925,90 €	167.950,00 €
Totale complessivo		23	50						1.437.371,28 €

ONERE COMPLESSIVO		2021
		11.977.707,83 €

Commi 3 e 4: Gli oneri derivanti dalla proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ammontano complessivamente a euro 577.450 gravanti, rispettivamente, per euro 230.980 sull'E.F. 2021 e per euro 346.470 sull'E.F. 2022. Alla copertura di tali oneri, come previsto dal comma 2, si provvede

Le Tabelle che seguono, tenendo conto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020, quantificano gli oneri in funzione dei mesi residui necessari al completamento della prevista proroga, rispettivamente gravanti sul 2021 e sul 2022.

TABELLE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2021					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2021	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/07/2021	31/12/2021	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/09/2021	31/12/2021	4		115.489,98 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2021					230.979,96 €
2022					
N. unità	Durata della proroga		N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/01/2022	30/06/2022	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/01/2022	31/08/2022	8		230.979,96 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022					346.469,94 €

L'onere complessivo riferito al 2021 e al 2022 è pari a euro 577.450.

Titolo IV
Enti territoriali

Art. 21

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo, le parole: "di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province", sono sostituite dalle parole: "di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province";
 - b) al secondo periodo, le parole: "per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province", sono sostituite dalle parole: "per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'art. 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede....

Relazione illustrativa

Il comma 1, attraverso la modifica del comma 822 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l'acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Il comma 2 prevede di incrementare il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di 260 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Relazione tecnica

Il comma 1, nel prevedere l'incremento del fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.

Il comma 2 incrementa di 260 milioni di euro il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e comporta un onere di pari importo sui saldi di finanza pubblica.

Art. 22

(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'esercizio 2020)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole regioni e province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Relazione illustrativa

La presente norma istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.

In particolare si segnala che, al fine di far fronte all'emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C – DPI

Sulla base, pertanto, di quanto reso disponibile dalla struttura del Commissario straordinario, lo Stato provvede a riconoscere, attraverso l'istituzione del fondo di cui al comma 1, un concorso al rimborso delle spese effettuate con risorse proprie del fondo sanitario delle singole regioni e province autonome.

Il comma 2 dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporre entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad erogare a ciascuna regione e provincia autonoma, le spettanze di relativa competenza, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Relazione tecnica

La disposizione istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.

Ciò in quanto, al fine di far fronte all'emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale,

l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C – DPI

L'importo di 1.000 milioni di euro è stato quindi quantificato sulla base degli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Il comma 2 dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporre entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Al comma 3 si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda all'erogazione delle spettanze di relativa competenza in favore a ciascuna regione e provincia autonoma, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

La disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, in quanto trattasi di spese sostenute dalle regioni nell'anno 2020.

Art. 23

(Imposta di soggiorno)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede XXX

Relazione illustrativa

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il successivo comma 2 prevede le modalità di riparto delle risorse disponibili.

Relazione tecnica

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. La disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in misura corrispondente.

Art. 24

(Revisione riparto contributo art. 32-quater DL 137/2020)

1. All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente "2. Per l'anno 2021 è assegnato alle regioni a statuto

ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.”

Tabella

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

Relazioni illustrativa

La norma è finalizzata a recepire una specifica richiesta delle Regioni per il riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto legge n. 137 del 2020.

Relazione tecnica

La norma non determina oneri in quanto il contributo ivi previsto resta determinato nell'importo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Art. 25

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19) [DPE]

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 54, al comma 1 e al comma 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
- b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:
« Gli aiuti non possono superare l'importo di 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e

- partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
- c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
 - d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
 - e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;
 - f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
 - g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
 - h) all'articolo 57, il comma 5 è soppresso;
 - i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:
« gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
 - j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:
«la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). »;
 - k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:
«a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021»;
 - l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
 - m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonché dopo le parole «all'annualità 2020» sono aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».

Relazione illustrativa

Con decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, articoli da 53 a 64 è stato introdotto un regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio.

Le disposizioni del regime-quadro sono conformi alle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 "Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19" (di seguito: Temporary Framework).

Il Temporary Framework è stato emendato più volte nel corso degli scorsi mesi e detti emendamenti hanno comportato, di conseguenza, modifiche al regime-quadro.

L'ultima modifica al Temporary Framework è stata adottata dalla Commissione lo scorso 28 gennaio.

Pertanto, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche è necessario modificare la base giuridica nazionale.

In linea con l'ultimo emendamento al Temporary Framework, le modifiche riguardano principalmente la proroga delle misure di aiuto fino al 3.12.2021 e l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico:

- Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di 1,8 milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR), 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) e 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).
- Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) è stata, aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

Inoltre, gli enti richiamati potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie, per garantire un effettivo ristoro dalle suddette conseguenze.

In assenza delle tempestive modifiche normative proposte, gli enti richiamati non possono, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.

- Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall'art.52 della legge n.234/2012.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-1 (Temporary Framework) con l'obiettivo di garantire sostegno alle economie del mercato interno.

Il Temporary Framework è stato emendato per cinque volte; da ultimo, la modifica dello scorso 28 gennaio ha prorogato al 31/12/2021 la vigenza delle regole in deroga ed incrementato i massimali d'aiuto.

Di seguito la cronologia e la denominazione degli interventi posti in essere da marzo 2020 a gennaio 2021.

Il 19 marzo 2020 la Commissione adotta il Temporary Framework (TF) prevedendo le seguenti misure:

- 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (dalla seconda modifica si chiameranno aiuti di importo limitato)
- 3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti
- 3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti
- 3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari
- 3.5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

Il 3 aprile 2020 è stata adottata una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi. Sono state previste le seguenti ulteriori misure:

- 3.6. Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
- 3.7. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
- 3.8. Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
- 3.9. Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali
- 3.10. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

L'8 maggio 2020 è stata introdotta la seconda modifica - 3.11. Misure di ricapitalizzazione - con cui la Commissione integra i tipi di misure già contemplati dal TF, stabilendo criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell'UE.

Il 29 giugno 2020 la CE adotta la terza modifica al TF offrendo agli Stati membri la possibilità di adottare forme di sostegno pubblico a favore di tutte le microimprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019 purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il 13 ottobre 2020 la CE adotta il quarto emendamento al TF - 3.12. Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti - con il quale proroga al 30 giugno 2021 la validità del TF, consente misure di ricapitalizzazione per altri tre mesi, fino al 30 settembre 2021 e introduce una nuova misura per sostenere le imprese che hanno subito un calo del fatturato nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa.

Il 28 gennaio 2021 con il quinto emendamento al TF la CE ha prorogato tutte le misure fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono stati più che raddoppiati i massimali di aiuto per le misure di cui al 3.1. aiuti di importo

limitato: 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR). E' stata, infine, aumentata la soglia per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) fino a 10 Milioni di euro.

Art. 26

(Trasporto Pubblico Locale) - [MIMS]

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX

4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

“Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le regioni, le province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.”

b) al comma 3, dopo le parole “da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma” sono inserite le seguenti: “nonché alla gestione governativa della ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi”.

5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “*delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato*” sono inserite le seguenti: “e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,” e dopo le parole “in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo” sono inserite le seguenti: “anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite”;

b) al terzo periodo, dopo le parole “sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano” sono inserite le seguenti: “nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi”.

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa

Con il comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, vengono stanziati ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.

Tali risorse sono destinate alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost* nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria dell'incremento dello stanziamento di cui al comma 1.

I commi 4 e 5 apportano modifiche all'articolo 22- ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione dei decreti di ripartizione anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento) e che le stesse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 27

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 2 e 3 le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- b) ai commi 4 e 5 le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".
- c) al comma 6 le parole "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "165 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett.a), pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX

3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in 180 giorni dalla pubblicazione.

4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di novanta giorni di cui all'articolo 243-bis, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021, qualora tale termine scada antesi determinando alla predetta data.

6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse."

7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 15-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 12-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 17-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: ART. 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Relazione illustrativa

Comma 1, lettera a). A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Il comma 1, lettera b) in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili. Il comma 1, lettera c) prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui al comma 1, lett. a), un incremento per l'anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 9-ter del D. L. n. 137 di ulteriori 82,5 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, lett.a), e reca la copertura

Il comma 3, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è finalizzata a incrementare, da 60 a 180 giorni dalla pubblicazione dei questionari necessari per il calcolo dei fabbisogni standard nella Gazzetta ufficiale, il tempo assegnato agli enti locali per la restituzione dei predetti questionari. Ciò, in quanto il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni, è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.

Il comma 4, in considerazione dell'emergenza sanitaria, prevede un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si prevede altresì l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto termine del 30 aprile 2021.

Comma 5. La situazione emergenziale sanitaria ha avuto inevitabili effetti di ricaduta anche sulla tempistica degli adempimenti amministrativi e contabili-finanziari cui gli enti locali sono chiamati ad assolvere. Proprio in considerazione di ciò, in relazione al termine di novanta giorni previsto per l'adozione della delibera del piano di riequilibrio finanziario - di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del TUOEL - è stato previsto dapprima uno "slittamento" al 30 giugno 2020 (art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e, successivamente, al 30 settembre 2020 (art. 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

Tenuto conto del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, dell'evoluzione a causa delle varianti del *virus*, nonché delle conseguenti misure urgenti adottate dal Governo per il suo contenimento, si ritiene necessario un ulteriore intervento normativo al fine di assicurare agli enti che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del TUOEL, una congrua tempistica per l'adozione della delibera del piano di riequilibrio.

Infatti, in considerazione delle difficoltà connesse alla predetta emergenza, il termine di 90 giorni attualmente previsto risulta particolarmente stringente, con il rischio che il mancato rispetto dello stesso comporti per l'ente interessato l'obbligo della dichiarazione di dissesto finanziario e l'eventuale scioglimento degli organi elettivi. Si ritiene, quindi, necessario lo specifico intervento normativo.

Pertanto, il comma 5 prevede la rideterminazione dell'attuale termine per l'adozione del citato piano da parte degli enti locali che hanno aderito alla procedura di cui all'art. 243-bis del TUOEL; conseguentemente il termine di 90 giorni - decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso al piano di riequilibrio - entro cui il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio da sottoporre al vaglio della Corte dei Conti, è prorogato al 30 settembre 2021 nel caso in cui la sua scadenza "originaria" sia antecedente a tale data.

Il comma 6 modifica il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Infatti, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l'intervento di potenziamento degli asili nido, introdotto dalla stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell'ambito del Recovery Fund. In un'ottica di riallineamento dell'intervento nell'ambito del recovery fund, mantenendo invariata la finalità dell'intervento stesso e la sua stretta correlazione con il fondo di solidarietà comunale, viene dunque meglio esplicitata la tempistica di adozione del provvedimento di riparto delle risorse riportando nell'ambito dello stesso provvedimento di riparto anche la disciplina degli obiettivi da conseguire e delle modalità di monitoraggio degli stessi, lasciando invariata la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati.

Commi da 7 a 10. Manca RI

Relazione tecnica

Comma 1 lett. a). La disposizione in esame proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 l'esenzione, prevista dall'articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020, dal versamento del canone unico patrimoniale. L'agevolazione in esame riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

Comma 1 lett. b). L'ulteriore proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di

pose in opera temporanea di strutture amovibili, prevista dal comma 1, non determina oneri, tenuto conto che si tratta di domande di nuove concessioni di occupazione o di ampliamento di quelle già concesse, comunque correlate all'emergenza epidemiologica, e che per la loro natura configurano una rinuncia a maggior gettito.

Comma 1 lett. c) e comma 2. In coerenza con la relazione tecnica del citato articolo 9-ter si stimano minori entrate per il 2021 a titolo di canone unico pari a pari a 82,5 milioni di euro, di cui 63,75 milioni per l'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 18,75 milioni per l'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

Il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto preordinata esclusivamente ad allungare i tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull'ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

Il comma 4 rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari per la finanza pubblica. Infatti, il comma è meramente finalizzato a prevedere l'ulteriore slittamento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000

Parimenti risulta privo di effetti finanziari anche il comma 5, che prevede la rideterminazione dell'attuale termine per l'adozione del piano di riequilibrio pluriennale da parte degli enti locali che hanno aderito alla procedura di cui all'art. 243-bis del TUEL.

Il comma 6 non determina effetti finanziari in quanto resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido.

Titolo V
Altre disposizioni urgenti

Art. 28

(Misure per favorire l'attività didattica nell'emergenza Covid-19) – [ISTRUZIONE] – Verifica in corso
RGS

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:

- a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di *contact tracing* nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
- d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di *Help Desk* Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, *template* e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'art. 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è diretta a sostenere lo svolgimento dell'attività scolastica in modo adeguato alla situazione epidemiologica e in condizioni di sicurezza.

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, risulta necessario consentire alle istituzioni scolastiche di porre in essere tutti gli interventi funzionali a garantire il distanziamento tra gli alunni, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Sono inclusi specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La misura si colloca nell'ambito delle azioni già previste e sperimentate nel corso dell'anno scolastico, grazie anche al Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. Una collaborazione che, fra l'altro, ha permesso di condurre accurate ed analitiche indagini volte ad appurare

l'impatto psicologico della pandemia sulla popolazione scolastica. Ogni singola istituzione scolastica può calibrare l'intervento, scegliendo in base alle necessità rilevate.

Sono previsti altresì servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche, nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di *contact tracing* nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 230 milioni di euro.

Il comma 1 specifica, inoltre, per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:

- a. dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b. specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c. servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche, nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di *contact tracing* nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- d. dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Ai sensi del comma 2, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 a tutte le istituzioni scolastiche statali avviene sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell'istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali.

Il Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di *Help Desk* Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, *template* e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 2.

Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del decreto-legge in argomento, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, al fine di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e la realizzazione degli interventi, da completarsi entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 4, l'utilizzo congruo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche.

Ai sensi del comma 5, l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 deve considerarsi giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

RELAZIONE TECNICA

La norma, al comma 1, dispone l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio del successivo anno scolastico 2021/2022 per i mesi che vanno da settembre a dicembre 2021.

Lo stanziamento disponibile per le attività di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro, mira ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche di poter continuare a contare su un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da utilizzare per la realizzazione delle finalità già indicate dall'art. 231, comma 1 lettere da a) ad f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella considerazione che il budget

precedentemente assegnato già dal mese di febbraio 2021 risulta quasi integralmente utilizzato) che in sostanza sono riprese, ampliate o meglio specificate dall'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lett. d) della norma in esame. Il complesso delle risorse stanziato al comma 1 va ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi.

Il comma 2 stabilisce che i criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, come disposto dalla previsione, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 150 milioni di euro, appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. È possibile, infatti, definire 4 cluster di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi range di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	$20.000 < x \leq 40.000$
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	$X \leq 20.000$

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica:
o infanzia, primaria e secondaria di I grado;

- o Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate;
- o Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e Istituti professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali;
- o Licei artistici, Istituti tecnici industriali e Istituti professionali d'industria e artigianato;
- o Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e artigianato, Istituti tecnici per la gestione delle acque e risanamento ambientale, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici, ecc.;
- o presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche

- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;

- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità,
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Per consentire alle scuole un supporto adeguato nell'utilizzo delle risorse in parola è previsto il servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle istituzioni scolastiche (comma 2).

Al riguardo, corre l'obbligo precisare che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario assicurare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha già individuato modalità e strumenti per erogare il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), anche grazie all'esperienza maturata in merito alla gestione dei finanziamenti del DL Cura Italia e del DL Rilancio. L'erogazione del servizio non comporta, pertanto, ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 indica esclusivamente i tempi e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle istituzioni scolastiche e la tempistica di realizzazione degli interventi.

Il comma 4, prevede che sull'utilizzo delle risorse attribuite dall'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo, anche in funzione delle varie finalità, i revisori dei conti presso gli istituti scolastici effettuano specifici controlli.

La disposizione di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge n. 190 del 2014;
- il personale assistente tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge;
- il personale assistente amministrativo non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge, salvo che nelle scuole con un organico di al più tre posti, e comunque ha già diritto ad assentarsi per "visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno. Non si verifica che vi siano scuole con un organico di tre assistenti ove almeno uno abbia già raggiunto il limite di tre assenze;

il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge.

Art. 29

***(Misure per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti) –
[ISTRUZIONE]***

1. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021-2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate, sulla base di un avviso pubblico, prioritariamente alle istituzioni scolastiche statali che manifestano il proprio interesse e che non abbiano già ottenuto un finanziamento, per le medesime finalità, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede un incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di euro 150 milioni, destinata a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021-2022.

Tali risorse sono assegnate sulla base di un avviso pubblico nazionale alle istituzioni scolastiche che abbiano manifestato il proprio interesse all'attivazione dei suddetti progetti, in sinergia con le risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020. Infatti, le risorse nazionali sono indispensabili per garantire una copertura sull'intero territorio nazionale, in considerazione del fatto che le risorse ancora disponibili del Programma operativo 2014-2020 possono essere utilizzate per finanziare, in misura prevalente, i progetti delle scuole delle aree c.d. "meno sviluppate".

Pertanto, al fine di garantire progetti sull'intero territorio nazionale, le risorse oggetto della presente norma assicurano il finanziamento delle azioni delle scuole delle aree c.d. "in transizione" e "più sviluppate", per le quali non sarebbe possibile una copertura a valere sulle risorse PON. L'assegnazione delle risorse avviene mediante un unico avviso pubblico e mediante manifestazione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche. Qualora residuassero risorse rispetto ad una dotazione media, le stesse potranno essere utilizzate, secondo le finalità specificate dalla norma, per la realizzazione di progettualità destinate alle istituzioni scolastiche sulla base delle procedure previste per il funzionamento del fondo di cui all'art. 1 della L. 440/97. Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro nell'anno 2021, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità.

In particolare, le risorse sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche che abbiano manifestato specifiche esigenze attraverso la partecipazione ad apposito avviso pubblico ma che non siano risultate beneficiarie di un finanziamento a valere sulle risorse PON 2014-2020; ciò al fine di garantire che tutte le istituzioni scolastiche possano realizzare interventi in linea con le finalità espresse al comma 1 medesimo.

La dotazione di 150 milioni di euro è determinata sulla base di un finanziamento medio per scuola pari a circa 45.000 euro; considerato che con le risorse PON 2014-2020 si stima di dare copertura a circa il 60% delle scuole, il rimanente 40% sarà finanziato con le risorse di cui al comma 1.

Tenuto conto del finanziamento medio stimato per scuola, laddove il numero di istituzioni scolastiche che ha partecipato all'avviso pubblico non dovesse consentire l'utilizzo dell'intero ammontare stanziato, le risorse residue potranno essere utilizzate, secondo le finalità specificate dalla norma, per la realizzazione di progettualità destinate alle istituzioni scolastiche sulla base delle procedure previste per il funzionamento del fondo di cui

all'art. 1 della L. 440/97. Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021.

Art. 30

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno) [SUD]

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Sud e la coesione territoriale e il **Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale**, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Relazione illustrativa.

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata. In una logica di addizionalità, per quei territori, è previsto un rifinanziamento della misura per il 2021, con uno stanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

Art. 31

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca) [MUR]

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo XXX reca un ulteriore incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'incremento è reso necessario dall'ulteriore protrarsi dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 ed è finalizzato a finanziare tutte le iniziative che siano volte a sostenere gli studenti, con l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di 78,5 milioni di euro. L'incremento è finalizzato a finanziare interventi per sostenere gli studenti, con l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

La copertura degli oneri, quantificati in 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

La riduzione del sopracitato Fondo lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato - per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

Art. 32

(Corpi PS, VVF, polizie locali, capitanerie di porto, polizia penitenziaria, personale sanitario Difesa – straordinario) [INTERNO-GIUSTIZIA- MIT- DIFESA]

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno

2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.592.248 per l'anno 2021 di cui euro 2.992.248 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 600.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.669 dal 1 febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.669 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

7. La disposizione comporta oneri pari complessivamente a 134.809.000 euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa

I commi da 1 a 3. prevedono misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le disposizioni si pongono in linea di continuità funzionale con quella contenuta nella legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021, articolo 1, commi 351 e 352), ed è finalizzata a consentire, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2021, la prosecuzione del complesso e rafforzato dispositivo di pubblica sicurezza messo in opera per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Detta finalità è perseguita mediante l'ulteriore finanziamento delle indennità accessorie spettanti al personale delle Forze di polizia e delle polizie locali, per le maggiori prestazioni lavorative rese durante l'attuale congiuntura epidemiologica.

Più in dettaglio, la spesa autorizzata consente il pagamento delle indennità di ordine pubblico e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali posto a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza per i servizi di competenza comunque connessi alla pandemia in corso (comma 1).

L'intervento si rende necessario alla luce dell'attuale incertezza e mutevolezza dello scenario epidemiologico e a seguito del perdurare del contagio da coronavirus, che hanno imposto l'adozione in rapida sequenza di diversi decreti-legge e d.P.C.M., che hanno individuato, tra l'altro, aree di progressiva gravità, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e rispondenti ad una logica di ricerca di massima flessibilità e reattività: come si è potuto già constatare, infatti, l'assegnazione delle categorie di rischio è suscettibile di subire rapidi cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica, mentre l'inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute e dipende esclusivamente dall'oggettivo coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione.

La disposizione introdotta al comma 2 permette di garantire, altresì, attraverso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di materiale sanitario, la salubrità degli uffici, delle caserme, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che continua a caratterizzare questa fase di emergenza epidemiologica. Il comma 3 garantisce, per il medesimo periodo di cui al comma 1, il dispositivo di soccorso da parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura l'intervento sull'intero territorio nazionale, assorbendo con il ricorso al lavoro straordinario un rilevante tasso di assenza ascrivibile alla pandemia, attraverso il richiamo del personale in turno libero.

Inoltre, vengono garantite le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19, in ragione dell'accresciuto impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, assicurando le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena operatività del personale del Corpo nazionale in condizioni di sicurezza.

Il comma 4 prevede misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie. Tali commi sono necessari al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 2.992.248 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021.

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 720 unità per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 2.992.248,00 (arrotondato) in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	2.992.248,00

Il comma 4 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per la sanificazione degli istituti penitenziari, la cui capienza regolamentare è pari a circa 51.000 detenuti, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. per un totale complessivo di circa 3 milioni di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq	13	46.154,00	600.000,00

Riepilogo oneri;

Straordinario penitenziaria	polizia	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	2.992.248,00
Sanificazione penitenziari	locali istituti	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	600.000,00
Totale autorizzazione di spesa			3.592.248,00

Il comma 5 dispone misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché l'operatività del personale in condizioni di sicurezza in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l'assolvimento della missione "ordine pubblico e sicurezza", programma di spesa "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", ed il concorso nelle attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro € 1.940.669, di cui euro 340.000 per il pagamento di compensi per lavoro straordinario al personale ed euro 1.600.669 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti, dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Il comma 6 dispone misure per la funzionalità delle Forze armate, del personale sanitario e delle sale operative, finanziando, per il periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile del corrente anno - data di cessazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 13 gennaio 2021 - gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento dei quantitativamente e qualitativamente accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale di contrasto al COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento "Drive Through" dell'Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS. In definitiva l'intervento consente di mantenere e, se possibile accrescere, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione, a supporto del Servizio sanitario nazionale, attraverso un incremento dell'attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medicocampali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria.

Art. 33

(Proroga dell'integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell'operazione "Strade sicure") **[DIFESA]**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1025 le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
 - b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: "1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021, si provvede mediante...».

Relazione illustrativa

L'intervento normativo prevede, al comma 1, lettera a), la proroga, fino al 30 aprile 2021, del contingente di 753 unità di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure", modificando la previsione di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che ne prevedeva l'impiego fino al 31 gennaio 2021, allo scopo di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

A tal fine, il comma 1, lettera b), sostituendo il comma 1026 dell'articolo 1, della legge di bilancio, autorizza per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Il comma 2 individua la copertura finanziaria della disposizione nella misura di euro 7.164.575, differenza tra quella già presente nel comma 1026 della legge di bilancio (gennaio) e gli oneri per i mesi aggiuntivi (febbraio-aprile).

Relazione tecnica

Il comma 1, lettera a) proroga, fino al 30 aprile 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese. Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numero del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 2.127.677;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (compresa l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 2.660.198;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggio, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vegiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 1, lettera b), prevede una spesa pari complessivamente a euro 9.659.061 per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/21 AL 30/4/21

ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.660.198
Straordinario	753	€ 17,66	€ 531.919	€ 2.127.677
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)

Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.355.400
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 3.162.600
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 131.022
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 129.600
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 4.778.622

ONERI UNA TANTM	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 92.564

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 4.778.622
TOTALE ONERI	€ 2.391.625	€ 9.566.497
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 9.659.061

Art. 34

(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27) [GIUSTIZIA]

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;

b) alla lettera c), le parole «la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12»;

c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento ha lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, come variamente modificata, realizzato con l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Senza questo intervento, che evita l'abrogazione degli illeciti penali e amministrativi, si produrrebbe l'effetto di lasciare settori importanti per la salute dei consumatori del tutto privi di tutela. Effetto certamente non voluto, quanto meno perché non previsto dalla legge delega in forza della quale il decreto è stato adottato e non accompagnato nel decreto da interventi di natura sanzionatoria idonei ad incidere sui medesimi ambiti.

Per lo stesso motivo si è esclusa l'abrogazione anche delle disposizioni della legge 26 febbraio 1963, n. 441, in ragione della tecnica normativa adottata con il medesimo decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che ha condotto ad operare un'abrogazione espressa, malgrado si trattasse di una legge di mera modifica e integrazione della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Quanto al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, parimenti abrogato integralmente se ne è esclusa l'abrogazione con riferimento alle sole disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

L'intervento d'urgenza si giustifica in considerazione del fatto che le norme di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (e dunque anche quelle abrogative) entreranno in vigore alla data del 26 marzo 2021.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo si rende necessario per evitare l'abrogazione di alcune disposizioni aventi natura sanzionatoria sia penali che amministrative inerenti alla legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata, a seguito dell'approvazione dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, non ancora vigente, ma che entrerà in vigore il prossimo 26 marzo.

Parimenti, le modifiche qui intervenute permettono di escludere l'abrogazione delle disposizioni della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e del regolamento di esecuzione della legge 283/62 sopra riportata di cui al DPR 26 marzo 1980, 327.

Si tratta di intervento normativo reso necessario per evitare che molti illeciti compiuti a danno della salute dei consumatori, rimangano impuniti per effetto dell'abrogazione sancita dal decreto legislativo (27/2021) attuativo del Regolamento UE 2017/625 che, invece, è stato dettato da tutt'altro intento normativo.

La disposizione mira a tutelare il rispetto di importanti norme dettate per il benessere della collettività e non è suscettibile di determinare alcun onere per la finanza pubblica avendo carattere precettivo e ordinamentale, facendo peraltro permanere inalterato il sistema dell'attuale apparato sanzionatorio e del relativo gettito d'entrata per le casse dell'Erario.

Art. 35

(Misure urgenti per la cultura) – [MIC]

1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.
2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "spettacoli, fiere, congressi e mostre" sono sostituite dalle seguenti "spettacoli e mostre".
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "25 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "105 milioni di euro per l'anno 2021".

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede l'incremento dei fondi per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 2020.

Il comma 2 modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.

Il comma 3 incrementa per l'anno 2021, il citato Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali.

Il comma 4 prevede l'incremento per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge Rilancio, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.

Relazione tecnica

L'articolo, al comma 1, rfinanzia per 200 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tale fondo, con una dotazione iniziale pari ad 80 milioni di euro nel 2020, è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Al comma 3, rifinanzia per 120 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

Infine, il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro nell'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Alla relativa copertura si provvede...

Art. 36

(Sostegno alle grandi imprese) – [MISE]

1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.
2. Il fondo di cui al comma 1 opera concedendo alle grandi imprese aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dal suddetto articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1), della legge fallimentare di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La gestione del fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede.....

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si propone di integrare, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all'epidemia in corso, l'attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese affiancando, per l'anno 2021, ai tradizionali strumenti previsti

che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche, una ulteriore modalità operativa, costituita dalla diretta concessione di prestiti, che permette pertanto di individuare una modalità alternativa rispetto all'ordinario ricorso al sistema bancario assistito da garanzie.

Destinatario della norma sono le grandi imprese ovvero sia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

La norma pertanto completa il vigente assetto per gli aiuti alle grandi imprese che prevede (al di là di fattispecie tipiche, come quella del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio –dl 34/2020 art. 43) la concessione di garanzie statali, per le quali è stato previsto il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, (da ultimo rifinanziato con l'art. 7 bis del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria) - cui fa riferimento il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (in primis gli articoli 11 e art. 55, disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).

La norma ora proposta prevede invece la creazione di un apposito fondo per l'anno 2021 che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria tramite la concessione di prestiti.

In particolare per le imprese in difficoltà, come individuate dalla normativa europea, il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Sono considerate "in temporanea difficoltà", le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dall'articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni. L'aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento. Da ultimo l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo XXX

Art. 37

(Sostegno al sistema delle fiere internazionali) - [MAECI]

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante XXX

Relazione illustrativa

L'Italia è il quarto Paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, che è del resto un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese. La pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente

limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione. Anche gli eventi fieristici internazionali non virtuali hanno visto una riduzione significativa dell'affluenza e quindi del fatturato, a causa delle limitazioni ai movimenti internazionali di persone derivanti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali di contenimento della diffusione della pandemia.

Poiché il settore fieristico è stato penalizzato in maniera più forte della generalità dell'economia dalle misure di contenimento della pandemia, è stato pertanto necessario disporre di uno specifico strumento di sostegno. L'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del DL n. 104/2020 ha autorizzato la concessione di contributi "contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo" a favore di "enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale".

In considerazione della proroga delle misure di contenimento della pandemia e tenuto conto dell'estensione temporale e dell'innalzamento delle soglie massime di aiuto previste dal "temporary framework" in materia di aiuti di Stato stabilito dalla Commissione europea, si rende necessario rifinanziare la suddetta misura di sostegno a favore del settore delle fiere internazionali.

Relazione tecnica

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo per la promozione integrata istituito nello stato di previsione del MAECI dall'articolo 72 del DL n. 18/2020. Il rifinanziamento è espressamente limitato, mediante il riferimento all'art. 91, comma 3, secondo periodo, del DL n. 104/2020, al sostegno agli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

La disposizione succitata prevede espressamente che l'aiuto non si cumula con altre misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o con altre fonti di ricavo: i contributi previsti dalla disposizione in esame potranno essere concessi solo nella parte non coperta da altre forme di sostegno pubblico.

All'esito di una ricognizione del settore e sulla base delle domande già pervenute in fase di prima applicazione della misura, si allega un elenco indicativo dei beneficiari potenziali della disposizione.

Art. 38

(Indennità di sostegno per il settore delle fiere e dei congressi) [TURISMO]

1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.
2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, salvo che non abbiano restituito i predetti contributi perché indebitamente percepiti, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal Ministero del turismo mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
4. La corresponsione dell'indennità di sostegno di cui al presente articolo non è compatibile con le misure di sostegno di cui all'articolo 36.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Art. 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) – [MIPAAF]

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "350 milioni di euro".

Relazione illustrativa

La disposizione incrementa per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021. Tale rifinanziamento si rende necessario a fronte del perdurare delle misure restrittive adottate per contenere il diffondersi del virus da COVID-19 e della conseguente necessità di approntare misure di ristoro e sostegno per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Le suddette misure saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, i quali definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Art. 40***(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)***

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.388.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) 1.000 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;

2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di XXXX milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ____ milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Relazione illustrativa

Il comma 1 autorizza per l'anno 2021 la spesa per gli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale, specificando la quota destinata a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione e la quota destinata, su richiesta del medesimo commissario, a finanziare le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;

Il comma 2 prevede che il commissario straordinario deve rendicontare periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.

Il comma 3 incrementa lo stanziamento del fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2021, destinando una quota di detto incremento al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.

Il comma 4 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

Art. 41***(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)***

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese

esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le regioni e le province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede.

Art. 42

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame è volta ad incrementare di 500 milioni di euro per l'anno 2021 le disponibilità del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 43

(Disposizioni finanziarie - Fabbisogno di cassa INPS - Fondo cassa per chiusura anticipazioni di tesoreria 2020 - Fondo affitti)

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione delle anticipazioni di tesoreria concesse (nell'anno 2020), ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente al medesimo comma la parola: "6.300" è sostituita con: "16.300 milioni di euro".

6. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia "Covid-19", per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli XXX e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in milioni di euro per l'anno 2021, milioni di euro nel 2022, milioni di euro nel 2023, milioni di euro nel 2024, milioni di euro nel 2025, milioni di euro nel 2026, milioni di euro per l'anno 2027, milioni di euro nel 2028, milioni di euro nel 2029, milioni di euro nel 2030 e milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in milioni di euro per l'anno 2023, milioni di euro per l'anno 2024, milioni di euro per l'anno 2025, milioni di euro per l'anno 2026, milioni di euro per l'anno 2027, milioni di euro per l'anno 2028, milioni di euro per l'anno 2029, milioni di euro per l'anno 2030 e milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a milioni di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per l'anno 2022, a milioni di euro per l'anno 2023, milioni di euro per l'anno 2024, milioni di euro per l'anno 2025, milioni di euro per l'anno 2026, milioni di euro per l'anno 2027, milioni di euro per l'anno 2028, milioni di euro per l'anno 2029, milioni di euro per l'anno 2030 e milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a milioni di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per l'anno 2022, a milioni di euro per l'anno 2023, milioni di euro per l'anno 2024, milioni di euro per l'anno 2025, milioni di euro per l'anno 2026, milioni di euro per l'anno 2027, milioni di euro per l'anno 2028, milioni di euro per l'anno 2029, milioni di euro per l'anno 2030 e milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli ...;

b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

9. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

10. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

11. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 44
(Entrata in vigore)